Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2023/0008(COD)

13.6.2023

EMENDAMENTI
34 - 131

Progetto di relazione
Sandra Pereira
(PE746.665v01-00)

Statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013

Proposta di regolamento
(COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

Emendamento 34
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, la promozione dell'efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite.	(1) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni ***svolgono un ruolo centrale nella definizione delle politiche e nei processi decisionali e, in quanto tali,*** sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, la promozione dell'efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite ***e degli obiettivi principali del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali***.

Or. en

Emendamento 35
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, la promozione dell'efficienza energetica e	(1) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, la promozione dell'efficienza energetica e

della coesione economica, sociale e territoriale, nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite.

della coesione economica, sociale e territoriale, ***l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali*** nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 36
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per	(6) Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE***, nonché per monitorare i progressi verso il conseguimento del pilastro europeo dei diritti sociali***, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini

soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie.

mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. ***Inoltre, Eurofound fornisce dati approfonditi e informazioni raccolti tramite sondaggi sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone.*** Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie.

[23] GU C 202, del 7.6.2016, pag. 389.

[23] GU C 202, del 7.6.2016, pag. 389.

Or. en

Emendamento 37
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni	(6) Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei singoli cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[23] e dagli articoli 10 e 19 TFUE, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni

aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie.	aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione. Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, in futuro si dovrebbero migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra Stati membri, Eurostat e le suddette agenzie***, rispettando la privacy dei dati personali sensibili in conformità con il regolamento 2016/679***.
[23] GU C 202, del 7.6.2016, pag. 389.	[23] GU C 202, del 7.6.2016, pag. 389.

Or. en

Emendamento 38
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la	(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni***. Inoltre, poiché la transizione verde sta modificando profondamente l'industria e l'economia europea, i cambiamenti nel mercato del lavoro saranno enormi; pertanto, richiederanno nuove politiche basate su***

raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.

dati concreti per affrontare le sfide incalzanti relativamente agli aspetti ambientali e sociali. In particolare, identificare e anticipare meglio le esigenze di competenze mediante una tempestiva raccolta di dati disaggregati è essenziale per affrontare adeguatamente i nuovi "lavori verdi" e preparare la forza lavoro, in particolare i lavoratori con minori opportunità di formazione e bisogni urgenti di aggiornamento e riqualificazione, durante tutta la transizione. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.

Or. en

Emendamento 39
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia	(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo ***e del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, affrontare le crisi economiche e sociali causate dalla guerra di aggressione russa in Ucraina e combattere la crisi del costo della vita***, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e

di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.

l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.

Or. en

Emendamento 40
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i	(7) Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. Con la pandemia di COVID-19 è diventata evidente la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la necessaria frequenza, tempestività e i

necessari dettagli.	necessari dettagli. ***La portata della raccolta obbligatoria di tali dati deve essere bilanciata rispetto all'onere amministrativo supplementare e ai costi aggiuntivi degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 41
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Si richiede l'esecuzione di uno studio più coraggioso e approfondito nel contesto della popolazione e delle abitazioni che possa anche delineare la relazione di causa-effetto e servire da base per l'elaborazione futura di varie politiche comunitarie e settoriali; uno studio di questo tipo potrebbe esaminare, ad esempio, le disuguaglianze infrastrutturali e geografiche, le corrispondenti disuguaglianze nella partecipazione all'occupazione, le opportunità e le disuguaglianze nella partecipazione all'istruzione, le opportunità di mobilità e le relative disuguaglianze nelle infrastrutture di trasporto; inoltre è importante che il recupero sociale e i vari programmi di integrazione in questo senso siano in grado di rispondere anche ad altri cambiamenti nelle politiche sociali.

Or. hu

Emendamento 42
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per monitorare i progressi nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi principali del suo piano d'azione e la garanzia europea per l'infanzia a livello nazionale nonché per valutare l'impatto distributivo dei cambiamenti climatici e delle politiche in generale, all'Unione serve un meccanismo adeguato alla rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito dell'SSE con la necessaria frequenza, tempestività e i necessari dettagli.

Or. en

Emendamento 43
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e agevolare ***la*** riduzione degli oneri optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.	(9) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e agevolare ***una*** riduzione degli oneri ***amministrativi complessivi*** optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.
_____	_____

[24] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

[24] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. en

Emendamento 44
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e agevolare la riduzione degli oneri optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.	(9) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare ***e consolidare*** i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e agevolare la riduzione degli oneri optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi.

[24] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

[24] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. en

Emendamento 45
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo è un obiettivo centrale del regolamento (CE) n. 223/2009. La comunicazione della Commissione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione del 25 % per ciascuna delle aree tematiche verde, digitale ed economica, e l'imminente proposta della Commissione ha il potenziale per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la competitività di tutte le imprese nell'UE, comprese le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 46
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abroghi i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.	(11) ***L'attuale aggressione della Russia contro l'Ucraina, i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale,*** la situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione***, sugli sviluppo socioeconomici***, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abroghi i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.

Or. en

Emendamento 47
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá

Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.	(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate. ***A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire risorse adeguate ai loro istituti nazionali di statistica.***

Or. en

Emendamento 48
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.	(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate***, ove possibile, mediante l'uso di dati***

amministrativi.

Or. en

Emendamento 49
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.	(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori ***(all'interno e all'esterno degli Stati membri, o la mobilitazione)***, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.

Or. hu

Emendamento 50
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche	(13) La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici***, socioeconomici*** e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche

disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.	disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate.

Or. en

Emendamento 51
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le statistiche sulle abitazioni e i dati parziali sulle indagini sulla popolazione devono riflettere in modo coerente, alla luce degli obiettivi definiti, gli effetti dei vari meccanismi sociali relativi alle abitazioni che possono individuare la profondità dei divari tra le popolazioni, le loro relazioni di causa-effetto, come le disuguaglianze che colpiscono principalmente le minoranze che vivono in insediamenti segregati, le persone che vivono in condizioni di povertà e altri cittadini emarginati e quelli che vivono in villaggi isolati, nonché altri elementi che rivelano le disuguaglianze geologiche o infrastrutturali e quelle relative all'accesso all'istruzione e all'occupazione, e all'interno di esse l'impatto delle disuguaglianze relative alle condizioni abitative.

Or. hu

Emendamento 52
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Le risorse mirate assegnate sulla base dei risultati delle indagini statistiche sull'uso dei dati ai vari portafogli politici dovrebbero essere indirizzate agli investimenti destinati a compensare gli svantaggi geografici, che perseguono gli obiettivi dell'energia verde e di altri progetti infrastrutturali, come quelli destinati a sviluppare l'aggiornamento digitale, che migliorano la qualità della vita e delle abitazioni nelle regioni più svantaggiate e in quelle con svantaggi multipli, oltre a fornire opportunità di libera circolazione, che hanno un impatto sull'istruzione, sulla partecipazione all'occupazione e sull'accesso ai servizi sanitari, nonché a promuovere programmi volti ad aiutare i gruppi sociali emarginati a recuperare e quindi a partecipare all'attività economica.

Or. hu

Emendamento 53
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di cambiamenti demografici,	(17) Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di cambiamenti demografici,

migratori, sociali ed economici della società, i risultati statistici devono migliorare.	migratori, sociali ed economici della società ***e per offrire il miglior sostegno possibile al processo decisionale e politico***, i risultati statistici devono migliorare.

Or. en

Emendamento 54
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di cambiamenti demografici, migratori, sociali ed economici ***della società***, i risultati statistici devono migliorare.	(17) Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di cambiamenti ***e sfide*** demografici, migratori, sociali ed economici, i risultati statistici devono migliorare.

Or. en

Emendamento 55
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I censimenti dell'Unione ***dovrebbero*** diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.	(19) I censimenti dell'Unione ***potrebbero*** diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. ***Mentre l'uso di tali fonti migliorerebbe la disponibilità e la tempestività dei dati disponibili, dovrebbero essere messi in atto specifici accordi di cooperazione per la condivisione dei dati tra gli istituti nazionali di statistica o altre autorità nazionali competenti e i fornitori di banche dati per stabilire le garanzie necessarie per la raccolta dei dati personali al fine di evitare qualsiasi potenziale uso improprio di dati sensibili, in quanto l'accesso a tali dati non dovrebbe in alcun modo alterare o interferire con i diritti fondamentali degli interessati.*** I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.

Or. en

Emendamento 56
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di	(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi***, in particolare*** grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione

diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.	di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali***, rispettando al tempo stesso la privacy dei dati personali sensibili***. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.
	Or. en

Emendamento 57
Katrin Langensiepen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.	(19) I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di ***metodologie innovative e*** diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali. I censimenti dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi.
	Or. en

Emendamento 58
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.	(20) Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano in grado di utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009***, con una buona efficacia sotto il profilo dei costi***. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Anche gli istituti nazionali di statistica devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali.
[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).	[31] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Or. en

Emendamento 59
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli.	(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli***, sulla base di specifici protocolli per la condivisione dei dati***.

Or. en

Emendamento 60
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) A tale riguardo, la condivisione dei dati tra aziende o fornitori di dati privati e gli istituti nazionali di statistica e la Commissione (Eurostat) si baserà su specifici protocolli stabiliti per la condivisione dei dati e su accordi di cooperazione elaborati dagli attori coinvolti e in conformità con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725, che delinea la necessità per l'interessato di prestare il consenso all'utilizzo dei propri dati e in conformità con le norme specifiche dei servizi di

comunicazione dei dati, compreso l'accesso alle informazioni sul dispositivo dell'utente finale previsto dalla direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 61
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, occorre applicare metodi statistici e tecniche di modellizzazione quali "segni di vita" e "tasso di permanenza".	(24) Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, occorre applicare metodi statistici e tecniche di modellizzazione quali "segni di vita" e "tasso di permanenza"***, mentre sono mantenute le disposizioni dell'articolo 2, lettera d), del regolamento 763/2008 e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento 1260/2013***.

Or. en

Emendamento 62
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a	(26) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a

pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La loro qualità dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti**.** L'accesso a tali statistiche ***dovrebbe essere gratuito e semplice*** tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.	pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La loro qualità dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione***, e dovrebbero essere istituiti meccanismi per affrontare eventuali situazioni in cui la qualità dei dati non è garantita. In tali casi, la Commissione (Eurostat) dovrebbe avere la facoltà di verificare la metodologia utilizzata e di organizzare visite in loco presso le autorità che raccolgono i dati. L'assistenza e il supporto tecnico dovrebbero essere forniti anche su richiesta delle autorità nazionali***. I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti ***garantendo*** l'accesso ***gratuito e semplice*** a tali statistiche tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni.

Or. en

Emendamento 63
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Politiche adeguate, tempestive ed efficaci presuppongono dati affidabili e comparabili, disaggregati per genere, età, nazionalità, origine etnica, disabilità, stato socio-economico, area geografica e altri parametri in conformità con i Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalle Nazioni

Unite. Questi dati sono utili per comprendere meglio le tendenze demografiche e abitative, per combattere la discriminazione intersezionale e per attuare e valutare le politiche, gli obiettivi e le azioni dell'Unione, come il pilastro europeo dei diritti sociali, la garanzia europea per l'infanzia, la strategia europea di assistenza, la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità e la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che si basano tutte in larga misura sui dati relativi a nuclei familiari e famiglie. La raccolta e l'utilizzo di tali dati devono essere effettuati nel pieno rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di privacy e diritti fondamentali, in particolare nella ricerca statistica che coinvolge i minori.

Or. en

Emendamento 64
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero affrontare la persistente mancanza di dati relativi a gruppi vulnerabili (gruppi di popolazione difficili da raggiungere), come le persone che risiedono in istituti (ad esempio militari, correzionali e penitenziari, dormitori di scuole e università, istituti religiosi , ospedali, case di cura, istituti per persone con disabilità e orfanotrofi), le persone di età superiore ai 75 anni, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, le persone

	con un background migratorio e gli apolidi. Per colmare tale divario di dati e prevenire le conseguenti disuguaglianze sociali ed economiche, gli Stati membri dovrebbero sviluppare strategie e soluzioni mirate per la raccolta di dati sui gruppi di popolazione difficili da raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'individuazione, il contatto, la persuasione e l'intervista di tali popolazioni.

Or. en

Emendamento 65
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.	(27) Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini ***rigorosamente*** statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Or. en

Emendamento 66
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre asimmetrie nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie.	(29) Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre asimmetrie nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie ***per la protezione dei dati***.

Or. en

Emendamento 67
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, dovrebbero ***essere preferiti*** i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, ***rispetto alla trasmissione diretta dei dati***.	(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, ***i dati condivisi sono anonimizzati o pseudonimizzati e*** dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, ***dovrebbero diventare il nuovo standard***.
[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 68
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del	*(Non concerne la versione italiana)*

regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, dovrebbero essere preferiti i meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi, rispetto alla trasmissione diretta dei dati.

[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. hu

Emendamento 69
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell'ambito del sistema statistico europeo tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero ***avvalersi il più possibile*** degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014.	(32) A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell'ambito del sistema statistico europeo tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero ***essere agevolati mediante l'introduzione*** degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. en

Emendamento 70
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.	(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. ***A seguito delle esigenze di ulteriore trattamento dei dati personali a fini statistici, i dati anonimizzati o pseudonimizzati sono utilizzati per assicurare le garanzie adottate ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.***
[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).	[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 71
Katrin Langensiepen

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il presente regolamento non	(33) Il presente regolamento non

pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.	pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. ***In particolare, le statistiche dovrebbero essere prodotte elaborando dati anonimizzati. Solo laddove non fosse possibile produrre statistiche elaborando dati anonimizzati, dovrebbero essere trattati dati pseudonimizzati.***
[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).	[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 72
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, nonché riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del	(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, nonché riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del

presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[39] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc***. Nessun atto delegato di questo tipo impone agli Stati membri requisiti accessibili solo attraverso la raccolta di dati direttamente dalle persone fisiche e nessun atto delegato di questo tipo chiede agli Stati membri di raccogliere o esaminare dati personali sensibili quali definiti dal regolamento 2016/679***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[39] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 73
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali, ***e*** degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione,	(35) Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali**,** degli sviluppi tecnologici ***e dell'esigenza di progettare politiche ben mirate con tempestività***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo

delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, nonché riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[39] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, nonché riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[39] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 74
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) L'importanza delle statistiche europee come parte fondamentale del processo decisionale basato su dati concreti si riflette nel bilancio dell'UE 2021-2027 per garantire il sostegno finanziario allo sviluppo, alla

produzione e alla diffusione di statistiche europee di alta qualità da parte del programma per il mercato unico. La riforma della raccolta di dati attraverso un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali competenti, gli istituti statistici e i fornitori di dati, nonché il miglioramento della qualità dei dati, dovrebbero diventare idonei a beneficiare dello strumento di assistenza tecnica. A tal fine, i fondi sono utilizzati per aiutare gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali competenti a raccogliere i dati necessari come richiesto dalla Commissione (Eurostat), in particolare nei casi in cui è prevista la raccolta di dati ad hoc come specificato nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 75
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) laddove le circostanze di cui alle lettere a) o b) non possano essere stabilite, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

Or. en

Motivazione

Poiché i registri della popolazione non rispecchiano appieno il concetto di base di popolazione, è opportuno reintrodurre le disposizioni dell'articolo 2, lettera d), del regolamento 763/2008 e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento 1260/2013.

Emendamento 76
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta

Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "gruppi di popolazione difficili da raggiungere": gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici;

Or. en

Emendamento 77
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "gruppi di popolazione difficili da raggiungere": gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici;

Or. en

Emendamento 78
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) "istituto": alloggio

	collettivo che ha lo scopo di offrire una dimora di lunga durata e la prestazione di servizi a un gruppo di persone;

Or. en

Emendamento 79
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "famiglia": gruppo di due o più persone che vivono nello stesso nucleo familiare e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile registrata o consensuale;	(13) "famiglia": gruppo di due o più persone che vivono nello stesso nucleo familiare ***o in nuclei multipli*** e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile registrata o consensuale;

Or. en

Emendamento 80
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "variabile": caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori;	(21) "variabile": caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori; ***una variabile è conteggiata come combinazione di una caratteristica di un'unità di osservazione con la corrispondente unità di misura con ripartizione geografica che conta come uno;***

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile introdurre una disposizione simile a quella inclusa nel regolamento relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli (SAIO) a seguito dell'accordo con la Commissione sulla modalità di calcolo del numero di variabili.

Emendamento 81
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide ***e a prescindere dal fatto che la dimora abituale o il soggiorno della persona siano autorizzati o permessi dalle autorità competenti***.	2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide.

Or. en

Emendamento 82
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide ***e a prescindere dal fatto che la dimora abituale o il soggiorno della persona siano autorizzati o permessi dalle autorità competenti***.	2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide.

Or. en

Emendamento 83
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) metodi di stima ***quali "segni di vita"*** per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e ***"tasso di permanenza"*** per stimare il numero di persone che hanno l'intenzione o l'aspettativa di dimorare durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi successivi all'arrivo.	(b) metodi di stima per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e per stimare il numero di persone che hanno l'intenzione o l'aspettativa di dimorare durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi successivi all'arrivo.

Or. en

Emendamento 84
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I paragrafi 5 e 6, lettera b), non si applicano nella misura in cui metodi di stima statistica scientificamente fondati, ben documentati e disponibili al pubblico possano debitamente giustificare che la differenza tra la residenza legale o registrata della popolazione totale negli Stati membri in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e la residenza abituale è inferiore a 3 punti percentuali.

Or. en

Emendamento 85
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta

Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) edifici destinati all'abitazione, alloggi e abitazioni convenzionali.	e) edifici destinati all'abitazione, alloggi e abitazioni convenzionali***, inclusi istituti***.

Or. en

Emendamento 86
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti:	1. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti ***e consentono la produzione di dati disaggregati per età, sesso, tipo di disabilità e background migratorio***:

Or. en

Emendamento 87
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) famiglie ***e nuclei familiari.***	c) famiglie***;***

Or. en

Emendamento 88
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) nuclei familiari.

Or. en

Emendamento 89
Katrin Langensiepen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 sono organizzate in set di dati a seconda delle tematiche e delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.	2. Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 sono organizzate in set di dati a seconda delle tematiche e delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. ***Le tematiche dettagliate nell'allegato sono disaggregate per età e per genere.***

Or. en

Emendamento 90
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il	3. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. ***Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.***	potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.

Or. en

Emendamento 91
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che ***tali atti*** non ***comportino oneri significativi e sproporzionati*** per gli Stati membri ***e*** i partecipanti ***all'indagine.*** La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.	4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che***:***
	a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non ***comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo*** per gli Stati membri ***o*** i partecipanti;
	b) un massimo di due tematiche dettagliate per il dominio statistiche demografiche, una tematica dettagliata per il dominio statistiche sulle abitazioni e una tematica dettagliata per il dominio statistiche famiglie e nuclei familiari elencate nell'allegato sono sostituite da un'altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini viene sommata per un periodo di

	dieci anni consecutivi;
	c) La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14. ***Tali atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.***

Or. en

Motivazione

La presente proposta conferisce un potere molto ampio alla Commissione senza alcuna limitazione e garanzia per gli Stati membri. Il potere dovrebbe essere strettamente circoscritto e dovrebbero essere incluse delle garanzie al fine di evitare un aumento della risposta, degli oneri e dei costi di produzione.

Emendamento 92
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.	4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. ***Nessun atto delegato di questo tipo impone pertanto agli Stati membri requisiti accessibili solo attraverso la raccolta di dati direttamente dalle persone fisiche o compiti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1700. Inoltre, nessun atto delegato richiede agli Stati membri di raccogliere o esaminare dati personali sensibili quali definiti dal regolamento 2016/679***. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati

membri in conformità dell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 93
Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:	***5.*** La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). ***Nessun atto di esecuzione di questo tipo impone pertanto agli Stati membri requisiti accessibili solo attraverso la raccolta di dati direttamente dalle persone fisiche o compiti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1700. Inoltre, nessun atto di esecuzione richiede agli Stati membri di raccogliere o esaminare dati personali sensibili quali definiti dal regolamento 2016/679.*** Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

Or. en

Emendamento 94
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a

trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento.	trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento***, dando nel contempo priorità ai registri e alle fonti di dati amministrativi da utilizzare per la raccolta dei dati richiesti***.

Or. en

Emendamento 95
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando gli Stati membri pubblicano le statistiche previste dal presente regolamento a livello nazionale prima delle scadenze stabilite per la trasmissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 5, essi le trasmettono alla Commissione (Eurostat) nel modo seguente:	***soppresso***
a) statistiche con periodicità trimestrale e semestrale: al più tardi un giorno lavorativo dopo la data della pubblicazione nazionale;	
b) statistiche con periodicità annuale: al più tardi tre giorni lavorativi dopo la data della pubblicazione nazionale;	
c) statistiche con periodicità pluriennale e decennale: al più tardi sette giorni lavorativi dopo la data della pubblicazione nazionale.	

Or. en

Motivazione

I dati pubblicati a livello nazionale possono essere presentati con un formato e un ambito di applicazione totalmente diversi rispetto ai set di dati trasferiti alla Commissione sulla base

del presente regolamento. Preparare il modulo appropriato basato su questo regolamento può essere un compito piuttosto difficile. Pertanto, per rispettare le scadenze previste dal paragrafo 2 proposto, gli Stati membri potrebbero essere costretti a ritardare le pubblicazioni nazionali, il che sarebbe svantaggioso per gli utenti. Tali trasmissioni di dati precedenti possono piuttosto essere oggetto di accordi a livello operativo (Eurostat), soprattutto tenendo conto degli esempi esistenti.

Emendamento 96
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro i termini specificati al paragrafo 2 del presente articolo e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12.	I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro i termini specificati al paragrafo 2 del presente articolo e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12. ***Gli Stati membri informano la Commissione della decisione di rivedere determinati set di dati non appena viene adottata la decisione.***

Or. en

Emendamento 97
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro ***i termini specificati al paragrafo 2 del presente articolo e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12***.	I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro ***40 giorni lavorativi***.

Or. en

Motivazione

I termini di trasmissione specificati al paragrafo 2 sono troppo brevi e dovrebbero essere prorogati per limitare l'onere aggiuntivo per gli istituti nazionali di statistica.

Emendamento 98
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una delle fonti di dati seguenti, o una loro combinazione, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12:	1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una delle fonti di dati seguenti, o una loro combinazione, ***a condizione che i dati siano raccolti e trattati conformemente alle garanzie stabilite dalla normativa dell'UE applicabile in materia di protezione dei dati e*** a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12:

Or. en

Emendamento 99
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riutilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) nell'ambito del sistema statistico europeo.	d) riutilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione ***volontaria*** dei dati tra autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) nell'ambito del sistema statistico europeo.

Or. en

Emendamento 100
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri valutano e monitorano la qualità delle loro fonti di dati***, comprese quelle di dati amministrativi e altre fonti adeguate utilizzate***.	2. Gli Stati membri valutano e monitorano la qualità delle loro fonti di dati.

Or. en

Motivazione

Non è necessario richiamare l'attenzione su una fonte specifica. Tutte le fonti di dati dovrebbero avere una qualità dei dati elevata analoga.

Emendamento 101
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali "segni di vita", "tasso di permanenza" e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per enumerare la popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.	4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali "segni di vita", "tasso di permanenza" e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per enumerare la popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri ***purché siano rispettate misure idonee a salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati***.

Or. en

Emendamento 102
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Se richiesto a fini di valutazione della qualità delle statistiche***, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della valutazione delle fonti di dati, la documentazione relativa ai metodi e i necessari chiarimenti.	5. ***Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat)***, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della valutazione delle fonti di dati, la documentazione relativa ai metodi e i necessari chiarimenti.

Or. en

Motivazione

La formulazione utilizzata nel fascicolo IESS (regolamento (UE) 2019/1700) sembra più appropriata.

Emendamento 103
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. L'accesso tempestivo ai dati amministrativi, come pure le sue modalità operative, sono oggetto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra tali autorità nazionali e le autorità statistiche nazionali.	1. Le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. L'accesso tempestivo ai dati amministrativi, come pure le sue modalità operative, sono oggetto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra tali autorità nazionali e le autorità statistiche nazionali ***o dei pertinenti atti giuridici nazionali che definiscono l'accesso alle fonti pertinenti di dati***.

Or. en

Motivazione

La modalità per concludere un accordo con i fornitori nazionali di dati dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri in quanto esistono differenze nell'impostazione amministrativa e nelle procedure legali. Pertanto, la disposizione dovrebbe essere più flessibile in questo caso.

Emendamento 104
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cogliere o stimare gruppi di popolazione difficili da raggiungere;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché non sono disponibili fonti o metodologie generalmente accettate per conformarsi a questa disposizione, sembra prematuro legiferare in materia.

Emendamento 105
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) disaggregare i dati, se del caso, per età, genere, disabilità, stato socio-economico e altre caratteristiche, in conformità con i principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 106
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1700;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 107
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l'Unione;	e) evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l'Unione***, non da ultimo attraverso l'introduzione degli identificatori unici digitali***;

Or. en

Emendamento 108
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***ridurre le*** asimmetrie dei flussi migratori;	f) ***evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alle*** asimmetrie dei flussi migratori;

Or. en

Emendamento 109
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) trasmettere alla Commissione (Eurostat) tutti i dati necessari per garantire la completezza delle statistiche europee pubblicate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 110
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.	4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ***e non comportano oneri e costi aggiuntivi di rilievo per gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 111
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse.	5. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse. ***Gli Stati membri pongono rimedio alle cause che possono pregiudicare la qualità delle statistiche fornite quanto prima e comunque entro quattro mesi dalla trasmissione delle statistiche.***

Or. en

Emendamento 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche.	6. Su richiesta ***debitamente giustificata da parte*** della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle ***informazioni*** statistiche.

Or. en

Emendamento 113
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche.	6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche. ***La Commissione ha il diritto di organizzare visite presso le autorità statistiche nazionali degli Stati membri qualora non sia raggiunto il livello di qualità delle statistiche.***

Or. en

Emendamento 114
Milan Brglez, Gabriele Bischoff, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Marc Angel, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Daniela Rondinelli, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Lina Gálvez Muñoz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche.	6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle statistiche ***senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 115
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dati ***sono*** condivisi tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e tra tali autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) esclusivamente al fine di elaborare e produrre le statistiche europee disciplinate dal presente regolamento e migliorare la loro qualità.	1. I dati ***possono essere*** condivisi tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e tra tali autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) esclusivamente al fine di elaborare e produrre le statistiche europee disciplinate dal presente regolamento e migliorare la loro qualità.

Or. en

Emendamento 116
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'interesse di una condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, sono predisposte tutte le garanzie necessarie riguardo alla protezione fisica e logica dei dati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti per le statistiche a norma del presente regolamento ***possono utilizzare*** l'infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1.	2. Nell'interesse di una condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, sono predisposte tutte le garanzie necessarie riguardo alla protezione fisica***, tecnica*** e logica dei dati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti per le statistiche a norma del presente regolamento ***utilizzano*** l'infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 117
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) basata ***preferibilmente*** su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;	b) basata su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;

Or. en

Emendamento 118
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) purché sia soddisfatta la condizione per garantire la necessaria protezione dei dati personali, vale a dire l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione;

Or. en

Emendamento 119
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando gli studi pilota di cui al paragrafo 4 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche	***soppresso***

tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 120
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono partecipare a tali studi ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.	2. Gli Stati membri possono partecipare a tali studi ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione ***in modo che sia ben riflessa la diversità delle situazioni nazionali***.

Or. en

Emendamento 121
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Può essere*** fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:	1. ***È*** fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
	a bis) lo sviluppo e/o la realizzazione, e il miglioramento della tempestività, delle rilevazioni di dati e dei metodi di rilevazione dei dati, delle basi di

campionamento e del trattamento dei dati a fini statistici ai sensi del presente regolamento durante i primi quattro anni della rilevazione dei dati per ciascun dominio contemplato dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 122
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Può*** essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:	1. ***Dovrebbe*** essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione ***nell'ambito degli obiettivi del programma per il mercato unico*** agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

Or. en

Emendamento 123
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il miglioramento della qualità delle statistiche e lo sviluppo di metodologie che soddisfano i requisiti del presente regolamento possono beneficiare dello strumento di assistenza tecnica o di qualsiasi altro supporto e assistenza tecnica da parte della Commissione, che può essere fornito anche attraverso lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati

membri.

Or. en

Emendamento 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Or. en

Emendamento 125
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ***e tiene***

meglio» del 13 aprile 2016.

informato il Parlamento europeo sui lavori preparatori dell'atto delegato.

Or. en

Emendamento 126
Irena Joveva, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Max Orville

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***due*** anni.	1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 127
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***due*** anni.	1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 rimanga giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un'ulteriore deroga per un periodo massimo di due anni. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indica le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della deroga concessa a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 129
Katrin Langensiepen

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona	6M	30.06.AA e 31.12.AA
			A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	Q	Mese
			A	Anno

	Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]	A	Anno
Mortalità	Morti	Q	Mese, settimana
		A	Anno
	Morti infantili	A	Anno
	Morti fetali tardive	A	Anno
Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
	Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
	Divorzi e scioglimento di unioni registrate	A	Anno
Migrazione	Immigrati	***Q***	***Mese***
		A	Anno
	Emigrati	A	Anno
	Migrazione interna	A	Anno
Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
	Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

Emendamento

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona	A	31.12.AA
			A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	A	Anno
			A	Anno
		Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]	A	Anno
	Mortalità	Morti	A	Anno
			A	Anno
		Morti infantili	A	Anno
		Morti fetali tardive	A	Anno
	Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
		Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
		Divorzi e scioglimento di unioni	A	Anno

	registrate		
Migrazione	Immigrati		
		A	Anno
	Emigrati	A	Anno
	Migrazione interna	A	Anno
	Persone detenute nei centri[2]	***A***	***Anno***
	Persone deportate[3]	***A***	***Anno***
	Persone respinte o a cui è stato negato l'ingresso[4]	***A***	***Anno***
	Luoghi di arresto[5]	***A***	***Anno***
Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
	Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

[2] Disaggregato per paese di origine

[3] idem

[4] idem

[5] idem

Or. en

Emendamento 130
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona	6M	30.06.AA e 31.12.AA
			A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	Q	Mese
			A	Anno
		Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]	A	Anno
	Mortalità	Morti	Q	Mese, settimana
			A	Anno
		Morti infantili	A	Anno
		Morti fetali tardive	A	Anno
	Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
		Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
		Divorzi e scioglimento	A	Anno

		di unioni registrate		
	Migrazione	Immigrati	Q	Mese
			A	Anno
		Emigrati	A	Anno
		Migrazione interna	A	Anno
	Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
		Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

Emendamento

Demografia	Stato della popolazione	Caratteristiche di base della persona***, incluse le informazioni relative a età, sesso, tipo di disabilità e background migratorio***	A	31.12.AA
			A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
		Caratteristiche socio-economiche della persona	A	31.12.AA
			MA	31.12.AA
			D	31.12.AA
	Fertilità	Nascite	A	Anno
			A	Anno
		Interruzioni volontarie	A	Anno

	della gravidanza eseguite in conformità della legge[1]		
Mortalità	Morti	A	Anno
		A	Anno
	Morti infantili	A	Anno
	Morti fetali tardive	A	Anno
Unioni	Matrimoni e unioni registrate	A	Anno
	Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata	A	Anno
	Divorzi e scioglimento di unioni registrate	A	Anno
Migrazione	Immigrati	Q	Mese
		A	Anno
	Emigrati	A	Anno
	Migrazione interna	A	Anno
Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione	Persone che hanno acquisito la cittadinanza	A	Anno
	Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato	A	Anno

[1] Da fornire su base volontaria.

Emendamento 131
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Dominio	***tematiche e tematiche dettagliate***	
Demografia	***sesso***	
	età	
Situazione occupazionale	***studenti***	***grado***
	lavoratore dipendente	
	disoccupato	
	pensionato	
	lavoratore a contratto	
Posizione geografica / caratteristiche dell'insediamento	***capoluogo di contea / capoluogo di cantone capitale***	
	città	
	piccola città	
	villaggio	
	borgo	

Caratteristiche dell'insediamento	***centro***
	agglomerato
	città giardino
	margine di un insediamento
	insediamento segregato
	complesso residenziale
Caratteristiche regionali	***posizione alluvionale***
	villaggio isolato
	terreno paludoso
	terreno sabbioso/loess
	terreno argilloso
Copertura dei servizi pubblici	***illuminazione stradale***
	grondaie
	rete stradale asfaltata
	raccolta dei rifiuti
	copertura della rete Internet mobile
Copertura dei servizi sanitari per un determinato insediamento	***studio medico per adulti***
	pediatra
	infermiere di distretto
	servizi di sostegno alle famiglie
	assistenza agli anziani
	residenza per anziani
	servizio sociale - assistente sociale
	servizio dentistico per adulti
	dentista pediatrico

	centro ambulatoriale
	ospedale
Opportunità/copertura della formazione	***asilo nido***
	scuola dell'infanzia
	scuola elementare
	istituto professionale secondario ***istituto di istruzione post-secondaria*** ***scuola di lingue***
	biblioteca locale
	scuola di musica
Istituzioni culturali	***museo locale***
	teatro
	centro per minori e giovani ***istituto culturale***
	cinema
Media locali	***giornali***
	radio
	TV

Or. hu